



Comune di
Porza

ORDINANZA MUNICIPALE PER LA MANUTENZIONE DEI FONDI, IL TAGLIO DI RAMI, ROVI, ECC. SPORGENTI SUL CAMPO STRADALE E LA LOTTA ALLE NEOFITE INVASIVE

Il Municipio di Porza, richiamati:

- gli articoli 107, 192 LOC e 23 - 25 RALOC;
- l'art. 35 della Legge edilizia cantonale (LE) e l'art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE);
- l'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) e i relativi allegati; gli art. 75 e 77 delle Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR);
- l'art. 90 del Regolamento comunale;

ORDINA

Art.1 Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro delle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili a tutti i fondi.

Art. 3 Obbligo di manutenzione

¹Le superfici dei fondi definiti all'art. 2 devono essere tenute in buono stato di manutenzione.

²I lavori di manutenzione devono essere eseguiti di regola due volte l'anno, in primavera e in autunno, o in funzione dello sviluppo della vegetazione.

³Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti sull'area pubblica, allo scopo di agevolare il passaggio, eliminare inconvenienti e pericoli verso pedoni e veicoli, oltre a non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico. Nei punti con insufficiente visibilità per il traffico, l'altezza delle siepi, in ogni caso, non deve mai ostacolare la visuale.

⁴Per i terreni in zona agricola lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticimento).

È vietata l'utilizzazione diretta nell'ambiente degli organismi alloctoni invasivi elencati dall'allegato 2.1 dell'Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911).

⁵Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato. Gli scarti vegetali degli organismi alloctoni invasivi elencati nell'allegato 2.1 dell'Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911), devono essere smaltiti conformemente alle direttive emanate dal Gruppo di lavoro Organismi alloctoni invasivi Ticino (cfr. direttive "Smaltimento di neofite invasive" e il sito: <https://www4.ti.ch/generale/organismi/specie-invasive-neobiota/piante-invasive-neofite>).

⁶Gli altri scarti vegetali possono essere conferiti all'Ecocentro comunale secondo i disposti dell'Ordinanza d'applicazione del regolamento per la gestione dei rifiuti.



Art. 4 Controlli periodici e sanzioni

¹Il Municipio esegue controlli periodici ed assegna ai proprietari inadempienti un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Scaduto infruttuoso tale termine, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed a loro spese, incaricando una ditta di fiducia. I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni, nei confronti dei loro fittavoli o usufruttuari.

²Resta riservata la procedura di contravvenzione in applicazione degli artt. 46 LE e 145 e ss. LOC.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entrerà in vigore alla scadenza dei termini di ricorso. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
Nicola Rezzonico	Massimiliano Canonica

Adottata dal Municipio il 31 agosto 2026 con risoluzione municipale no. 423/26, esposta agli albi comunali dal 4 settembre al 5 ottobre 2026.

6948 Porza, 4 settembre 2026.